DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002049	31/10/2026

OGGETTO: DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE – PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO DGR n.1247/2026 E PER L'EFFETTO DETERMINAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA STRUTTURE ACCREDITATE DEDICATE ALLA SALUTE MENTALE ETA' ADULTA VALEVOLE PER L'ANNO 2026.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260002418 DEL 30/10/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE
DI 9 (nove) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 44 (quarantaquattro) PAGINE
Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 31/10/2026 11:05 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 31/10/2026 11:10* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 31/10/2026 11:14 Luca TALIENTO	*Firmato Digitalmente il 31/10/2026 11:12* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **31/10/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 31/10/2026 11:14
Luca TALIENTO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE – PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO DGR n.1247/2026 E PER L'EFFETTO DETERMINAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA STRUTTURE ACCREDITATE DEDICATE ALLA SALUTE MENTALE ETA' ADULTA VALEVOLE PER L'ANNO 2026.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Dipartimento di Salute Mentale, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che

- L'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione;
- il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, prevede che le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma.

Considerato che

la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione il compito di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario".

Rilevato che

- l'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che *"le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies."*
- L'art.11 della legge regionale 32/2001 contiene norme in materia di verifica dei volumi di attività e qualità dei risultati delle strutture private, verifica del fabbisogno e stipula degli accordi contrattuali.

Considerato che

il budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.

Vista la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 "Tetti di spesa" prevede: "*1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1.".*

Evidenziato che

- la L.R. n. 9/2017 all'art. 1 "Finalità" prevede che la Regione, con gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione attraverso l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.
- La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AA.SS.LL.) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.
- In particolare, l'art. 21 della citata Legge, rubricato "*Rapporti con i soggetti accreditati*" prevede che:
 1. *La Giunta regionale, sentiti i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.*
 2. *La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.*
 3. *La Regione e le AA.SS.LL., anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.*

Visti

- il DPCM del 12 gennaio 2017 ad oggetto "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*" che, all'art. 33, rubricato "*Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali*", ha previsto i *setting* assistenziali appropriati da garantire a livello regionale per le persone con disturbi mentali;
- il R.R. n.7/2002 e s.m.i. ad oggetto "*Regolamento Regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private*" che prevede l'istituzione:
 - all'art. 1 della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica;
 - all'art. 2 della Comunità Alloggio;
 - all'art.3 del Gruppo Appartamento;
 - all'art. 4 del Centro Diurno.
- il R.R. n.3/2005 sezione D.03 Presidi di tutela della salute mentale: struttura residenziale psichiatrica, con cui sono stati integrati i requisiti delle strutture afferenti al R.R. n. 7/2002;
- il R.R.n.18/2014 ad oggetto "*Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale*" con il quale si prevede l'istituzione della Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata per il trattamento dei pazienti autori di reato ad elevata complessità;
- la DGR n.793 del 28/05/2020 di "*Istituzione CRAP estensiva sperimentale - Determinazione requisiti strutturali ed organizzativi – Determinazione tariffa- Indirizzi applicativi*" e successiva integrazione di cui alla DGR n. 2159 del 29 dicembre 2020, con cui la Giunta Regionale ha stabilito di attivare in via sperimentale sul territorio regionale n. 3 CRAP estensive, ognuna di n. 14 posti letto, da localizzare in numero di una per ciascuna macroarea in cui è ripartito l'intero territorio regionale, come individuate dalla L.R. n.23/2008 e, specificatamente, una per la macroarea FG e BT, una per la macroarea BA ed una per la macroarea BR, LE e TA;
- la DGR n.1388 del 10/10/2022 ad oggetto "DGR n.793 del 28/05/2020 istitutiva della CRAP estensiva sperimentale - Proroga accordi contrattuali con i soggetti assegnatari dei posti" con cui la Giunta Regionale ha autorizzato la proroga degli accordi contrattuali sottoscritti dalle competenti Aziende Sanitarie Locali con gli assegnatari dei posti letto di CRAP estensiva sperimentale con decorrenza 1

ottobre 2022 fino all'approvazione del regolamento regionale che determinerà il fabbisogno regionale per tale setting assistenziale;

- l'obbligo per le strutture della salute mentale per adulti di cui al R.R. n. 7/2002 di utilizzo del CCNL AIOP ai sensi del R.R. n.11/2008, art.2 "Costo del Personale" in cui si prevede l'applicazione del CCNL vigente per il personale non medico della Sanità Privata.

Dato atto che

- con DGR n.808/2023 *"D.Lgs. 502/92 art.8 quinquies – Fondi di remunerazione regionali per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la salute Mentale età adulta ed età evolutiva valevoli per l'anno 2023"* sono stati determinati i fondi unici e invalicabili regionali di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alla salute mentale distinti per salute mentale adulto e salute mentale età evolutiva per l'annualità 2023;
- con DGR n.1198/2024 ad oggetto: *"DGR n. 1982/2023 - Rideterminazione fondi unici regionali di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la Salute Mentale età adulta ed età evolutiva valevole per l'anno 2024"*, erano stati individuati i nuovi tetti di spesa per l'anno 2024, implementando gli importi del Fondo di cui alla precedente DGR n. 1982/2023, rideterminando il Fondo unico di remunerazione invalicabile per la SALUTE MENTALE ADULTI in € 42.434.009,80=.
- con DGR n. 1265 del 11/08/2025 ad oggetto "*D. Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la Salute Mentale età adulta ed età evolutiva valevole per l'anno 2025"* la Regione Puglia ha approvato per l'anno 2025 i Fondi unici regionali di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate alla Salute Mentale età adulta ed età evolutiva, stanziando come Fondo unico di remunerazione invalicabile per la SALUTE MENTALE ADULTI ASL BA la somma di € 41.264.217,55= e prevedendo altresì la somma di € 1.169.792,25= come risorse vincolate e finalizzate alla copertura delle rette per gli inserimenti nelle CRAP dedicate alle persone cui è applicata una misura di sicurezza non detentiva, per complessivi € 42.434.009,80=.
- Con DGR n.1247 del 22/09/2026 notificata dalla Regione Puglia con prot.n. 0576993 dell'1.10.2026 ad oggetto "*D. Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la Salute Mentale età adulta ed età evolutiva valevole per l'anno 2026"* la Regione Puglia ha approvato per l'anno 2026 i Fondi unici regionali di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate alla Salute Mentale età adulta ed età evolutiva, stanziando come Fondo unico di remunerazione invalicabile per la SALUTE MENTALE ADULTI ASL BA la somma di € 41.264.217,55= e prevedendo altresì la somma di € 1.169.792,25= come risorse vincolate e finalizzate alla copertura delle rette per gli inserimenti nelle CRAP dedicate alle persone cui è applicata una misura di sicurezza non detentiva, per complessivi € 42.434.009,80=.

Preso, altresì, atto che nella succitata DGR n. 1247/2026 al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto Fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali relative all' autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali (D.Lgs. n. 502/92 e L. R. n. 9/2017) sono state impartite ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi, in tema di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture della Salute Mentale adulti ed età evolutiva autorizzate all'esercizio ed accreditate *(paragrafo A*) ed in merito alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate (*paragrafo B*), che di seguito si trascrivono:

A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE DELLA SALUTE MENTALE PER ADULTI DI CUI AL R.R. n.7/2002, ALLA DGR n.793/2020 ED AL R.R. N. 18/2014 E PER L'ETA' EVOLUTIVA DI CUI AL R.R. N.14/2014 AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE

a. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2026 assegnato con il presente provvedimento procedono alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture della salute mentale per adulti di cui al R.R. n.7/2022, alla DGR n.793/2020 ed al R.R. n.18/2014 e per l'età evolutiva di cui al R.R. n.14/2014 autorizzate all'esercizio ed accreditate;
b. l'attività di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture della salute mentale per adulti di cui al R.R. n.7/2022, alla DGR n.793/2020 ed al R.R. n.18/2014 e per l'età evolutiva di cui al R.R. n.14/2014 autorizzate all'esercizio ed accreditate deve concludersi entro e non oltre il 30/09/2026;

c. la struttura di cui al R.R. n. 7/2002, alla DGR n.793/2020, al R.R. 18/2014 ed al R.R. n.14/2014 autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata solo con la ASL in cui ha sede operativa;
d. i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali sottoscrivono gli accordi contrattuali sulla base dei posti autorizzati e accreditati insistenti nella provincia a prescindere dalla residenza dei pazienti sul territorio regionale;
e. a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale si applicano le tariffe di cui alla DGR n.1293/2022, DGR n.1490/2022 e DGR n.1541/2022;
f. tenuto conto dell'obbligo previsto dal R.R. n.7/2002 e s.m.i. (cfr. R. n. 11/2008) di utilizzo da parte degli erogatori accreditati dal CCNL sanità privata per il personale in organico, la Regione ha nel corso degli anni, determinato le tariffe di riferimento regionale per le giornate di degenza nelle strutture Comunità riabilitativa (CRAP), Comunità Alloggio (CA), Gruppo appartamento (GA) e Centro Diurno (CD) parametrando il costo del personale al CCNL AIOP. Tale obbligo è stato confermato anche con la DGR. N. 1490/2022. A tal fine è fatto espresso divieto di sottoscrivere accordo contrattuale con un erogatore privato accreditato della salute mentale adulto di cui al R.R. n. 7/2002 in mancanza di utilizzo del CCNL AIOP con invito a segnalare l'inadempimento ai fini dell'avvio del procedimento di cui all'art.26 della L. R. n. 9/2017;
g. ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, gli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture della salute mentale per adulti di cui al R.R. n.7/2002, alla DGR n.793/2020 ed al R.R. n.18/2014 e per l'età evolutiva di cui al R.R. 14/2014 devono essere trasmessi entro e non oltre il 15/10/2026 al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
h. la durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2026;
i. annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico e invalicabile di remunerazione per le strutture della Salute Mentale per adulti di cui al R.R. n.7/2002, alla DGR n.793/2020 ed al R.R. n.18/2014 e per l'età evolutiva di cui al R.R. n. 14/2014 ai sensi dell'art.21 comma 1 L.R. n.9/2017 e s.m.i. e dell'art.8 quinquies del D.Lgs. n.502/92.

B - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE

In riferimento alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate si definiscono le seguenti procedure operative:

a. il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento e riportato nelle tabelle precedenti è gestito unicamente dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM) e del Servizio di Neuropsichiatria Infantile (NPIA) incardinato nel suddetto Dipartimento;
b. il DSM/NPIA valuta e prende in carico il paziente e, se appropriata, autorizza l'ospitalità/frequenza nella struttura e la relativa spesa, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;
c. il DSM/NPIA autorizza la degenza /frequenza nella struttura contrattualizzata con la propria ASL nel limite dei posti oggetto di accordo contrattuale;
d. il DSM/NPIA, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza /frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa;
e. i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali sottoscrivono gli accordi contrattuali sulla base dei posti autorizzati e accreditati insistenti nella provincia a prescindere dalla residenza dei pazienti sul territorio regionale;
f. l'inserimento dei pazienti in struttura avviene previa valutazione e presa in carico dell'assistito da parte del DSM/NPIA di residenza, il DSM/NPIA della ASL di residenza si interfaccia con il DSM/NPIA della Asl in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno a cura del DSM/NPIA della ASL in cui ha sede la struttura;
g. l'inserimento di pazienti residenti in ASL diversa da quella in cui la struttura ha la sede operativa avviene con comunicazione, entro e non oltre 48 ore dalla presa in carico del paziente nella struttura, da parte del DSM/NPIA di residenza e della struttura ospitante al DSM/NPIA in cui ha sede la struttura a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti del paragrafo A;
h. è fatto espresso divieto di autorizzare gli assistiti in strutture della salute mentale per adulti e per l'età evolutiva insistenti in altre Regioni, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 412/2023. Di tanto si terrà conto in sede di valutazione degli obiettivi annuali e di mandato assegnati ai Direttori Generali;
i. il mancato rispetto delle indicazioni impartite con il presente provvedimento o con i provvedimenti innanzi richiamati, da segnalarsi da parte del Direttore Generale e del Direttore del Dipartimento DSM/NPIA della Asl al Dipartimento Politiche della Salute e Benessere Animale comporterà per il soggetto erogatore la sospensione e/o revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art.26 della L.R. n.9/2017.

Precisato che con note prot.n. 0567703 del 28.09.2026 e prot.n. 0576993 dell'1.10.2026, il Dipartimento della Salute della Regione Puglia ha consentito alle stesse di procedere alla stipula dei contratti entro il 31.10.2026

Accertato che

- la Regione Puglia garantisce i LEA sociosanitari in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone con disturbi mentali attraverso le strutture pubbliche e private disciplinate dal RR n. 7/2002, come integrato dal RR n. 11/2008 (CRAP intensiva, Comunità Alloggio, Gruppo Appartamento, Centro Diurno), attraverso le strutture disciplinate dal RR n. 18/2014, modificato dal RR n. 20/2020 (CRAP dedicate) e dalla DGR n. 793/2020 (CRAP estensive);

Viste le DD.GG.RR Regione Puglia n. 1293/2022, n. 1490/2022, n. 1541/2022 con le quali sono state rideterminate le tariffe di riferimento regionali per le strutture dedicate ai setting assistenziali salute mentale di cui al RR n. 3/2005 che rinvia al RR n. 7/2002 e successiva integrazione con RR n. 11/2008, al RR n. 18/2014, e DGR 793/2020, per le prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate dalle Strutture/Enti Erogatori in possesso di autorizzazione all'esercizio e accreditamento, con decorrenza 1° ottobre 2022, nella misura di seguito riportata in estratto:

SALUTE MENTALE ADULTI							
NORMATIVA	**TIPOLOGIA STRUTTURA**	**POSTI PER MODULO**	**TARIFFA pro utente/pro die**	**QUOTA A CARICO DEL SSR**		**QUOTA A CARICO UTENTE/COMUNE**	
R.R. 3/2005 R.R. 7/2002	CRAP INTENSIVA	14 P.L.	€ 202,38	100%	€ 202,38		
	COMUNITA' ALLOGGIO	8 P.L.	€ 136,45	100%	€ 136,45		
	GRUPPO APPARTAMENTO	6 P.L.	€ 85,90	40%	€ 34,36	60%	€ 51,54
	CENTRO DIURNO con trasporto	20 P	€ 99,70	100%	€ 99,70		
	CENTRO DIURNO senza trasporto	20 P.	€ 86,77	100%	€ 86,77		
R.R. 18/2014	CRAP DEDICATA	12 P.L.	€ 246,66	100%	€ 246,66		
DGR 793/2020	CRAP ESTENSIVA	14 P.L.	166,03	100%	€ 166,03		

Evidenziato che

- nell'ambito territoriale della Asl Bari tutte le strutture private erogatrici delle prestazioni innanzi indicate risultano accreditate;
- la spesa per l'acquisto delle prestazioni di che trattasi nell'anno 2026 (con proiezione al 31.12.2026) corrisponde alla massima capacità erogativa delle strutture residenziali e semiresidenziali private accreditate, per il relativo numero di posti accreditati, come da prospetto sinottico allegato ma non pubblicabile per motivi di privacy, ed è pari a €.46.306.387,76=, oltre IVA;
- nell'ambito di tale spesa, il dato economico relativo agli inserimenti nelle strutture di soggetti gravati da provvedimenti della Autorità giudiziaria, risulta superiore rispetto al dato stimato nella DGR 1247/2026 e pari ad €1.169.792,20=; in particolare, nel corso dell'anno, in esecuzione di provvedimenti dell'A.G. presso le CRAP intensive insistenti nel territorio provinciale, risultano inseriti n. 105 pazienti, per una previsione di spesa, parametrata al 31/12/2026, di circa €. 6.585.000,00; trattasi di inserimenti "necessitati" rispetto ai quali il Dipartimento di Salute Mentale ha l'obbligo di provvedere a tutela della salute degli assistiti e a protezione delle ulteriori esigenze, di rango primario, poste a base di provvedimenti giudiziari;
- risultano, altresì, inseriti in CRAP Intensive pazienti su disposizioni del Giudice Tutelare, anche questi inserimenti ineludibili.

Considerato che la spesa relativa agli inserimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria nell'anno 2026 si pone in continuità con quella già rappresentata nella deliberazione del Direttore Generale n. 2586 del 18.12.2025, pari, in termini previsionali al 31.12.2025, a € 5.677.720,69= oltre IVA, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità assistenziale dei pazienti inseriti in esecuzione dei provvedimenti giudiziari;

Rilevato che tale componente di spesa presenta un andamento crescente in relazione al progressivo incremento degli inserimenti di pazienti autori di reato, come rappresentato ai competenti Uffici regionali con le note ASL Bari prot. n. 49002 del 10.04.2026, n. 109073 del 21.08.2026 n.114465 del 04.09.2026 e n. 127398 del 05.10.2026 (agli atti d'ufficio) con le quali sono state evidenziate le esigenze di presa in carico non differibile e di continuità dei percorsi assistenziali, richiedendo una specifica valutazione delle relative modalità di programmazione e finanziamento.

Dato atto che

- nelle more delle determinazioni conseguenti alle predette interlocuzioni, permane per l'Azienda la necessità di assicurare la continuità assistenziale dei percorsi già in essere, ivi compresi quelli conseguenti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, garantendo contestualmente il costante monitoraggio e la separata evidenza della relativa spesa;
- tale impostazione risulta coerente con quanto già prospettato dalla Regione Puglia con la nota prot. n.0659874 del 21.11.2025 in ordine alla valutazione dello scorporo delle risorse riferite ai percorsi destinati ai pazienti autori di reato e con le indicazioni impartite per il 2026 in ordine alla separata rappresentazione delle risorse vincolate destinate al superamento degli OPG;
- la particolare rilevanza dell'appropriatezza e della tempestività della presa in carico terapeutica dei soggetti affetti da grave patologia psichiatrica destinatari di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria trova altresì riscontro nei principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Prima Sezione, con sentenza del 4 giugno 2026, Andrea Ciotta c. Italia, ricorso n. 368/21, con riferimento alla necessità di assicurare un'effettiva e appropriata presa in carico terapeutica.
- La giurisprudenza conferma la legittimità del sistema dei tetti di spesa per le prestazioni sanitarie ordinarie erogate da strutture accreditate, ma evidenzia la diversità di fattispecie allorquando l'inserimento è disposto dall'autorità giudiziaria per l'esecuzione di una misura di sicurezza cd non detentiva.
 Infatti, in tale caso l'inserimento di un pz. autore di reato in una struttura socio-sanitaria è disposto direttamente dal giudice e sottende esigenze costituzionalmente rilevanti non solo di tutela della salute ex art. 32 Cost., ma anche di tutela della sicurezza ed incolumità collettiva (Corte Cost. sentenza n.22/2022).
 Le misure di sicurezza, di cui all'art. 25 Cost. e 199 e ss. c.p., vedono come dominus il giudice penale che le dispone nei casi previsti dalla legge, senza previsione di possibilità di qualsivoglia tipo di interferenza da parte dell'autorità amministrativa che deve eseguire l'ordine senza ritardo per ragioni di giustizia, sanità e sicurezza pubblica.
 La Cassazione Civile nelle ordinanze n.4563/2026 e 16601/2026 ha sancito che trattandosi di trattamenti ad elevatissima integrazione sanitaria e disposti in ambito giudiziario, sono a carico dell'ASL e non possono essere elusi per problematiche di budget.
 Pertanto l'ordine della magistratura è vincolante e non differibile nella sua attuazione da parte dell'ASL.

Dato atto che con DDG n. 446 del 28.02.2025 la ASL BA ha approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l'esercizio 2025 - Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2025-2026-2027.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito a quanto innanzi espresso e, per l'effetto:

- di recepire la DGR n.1247/2026, ripartendo il fondo di remunerazione 2026 tra le strutture private accreditate, come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ma non pubblicabile per motivi di privacy;
- di recepire le note regionali prot. n. 0567703 del 28.09.2026 e prot.n. 0576993 del 01.10.2026 e, pertanto, di procedere alla contrattualizzazione delle strutture private accreditate, considerando, per ciascuna di esse, la massima capacità erogativa, corrispondente al dato economico di spesa 2026 pari alla piena occupazione delle stesse, dando evidenza, per la parte eccedente il fondo, della spesa relativa ai pazienti inseriti in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, comunicata ai Competenti Uffici regionali giuste note prot. n.49002 del 10.04.2026, n.109073 del 21.08.2026 n.114465 del 04.09.2026 e n. 127398 del 05.10.2026

ASSUNTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO

D E L I B E R A

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI
PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

1. **di prendere atto e recepire** il contenuto della Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia 1247/2026 relativamente al "*Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per la salute mentale età adulta valevole per l'anno 2026*" che assegna alla ASL BA un fondo valevole per l'anno 2026 pari a €. 42.434.009,80= di cui € 1.169.792,25= come risorse vincolate e finalizzate alla copertura delle rette per gli inserimenti nelle CRAP dedicate alle persone cui è applicata una misura di sicurezza non detentiva;
2. **di prendere atto**, altresì, delle note prot.n. 0567703 del 28.09.2026 e prot.n. 0576993 del 01.10.2026 del Dipartimento Salute della Regione Puglia;
3. **di richiamare** le interlocuzioni intercorse con la Regione Puglia nel corso dell'anno 2026 in ordine agli inserimenti di pazienti destinatari di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e, in particolare, le note della ASL Bari prot. n.49002 del 10.04.2026, n. 109073 del 21.08.2026 n.114465 del 04.09.2026 e n. 127398 del 05.10.2026 anche in considerazione della nota del Dipartimento Salute della Regione Puglia prot. n.0659874 del 21.11.2025;
4. **di dare atto che** la spesa relativa agli inserimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria nell'anno 2026 si pone in continuità con quella già rappresentata nella DDG 2586/2025, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità assistenziale dei pazienti inseriti in esecuzione dei provvedimenti giudiziari; tale impostazione risulta coerente con quanto già prospettato dalla Regione Puglia con la nota prot. n.0659874 del 21.11.2025 in ordine alla valutazione dello scorporo delle risorse riferite ai percorsi destinati ai pazienti autori di reato e con le indicazioni impartite per il 2026 in ordine alla separata rappresentazione delle risorse vincolate destinate al superamento degli OPG;
5. **di ripartire** il Fondo sino alla concorrenza integrale del medesimo, precisando che la spesa relativa agli inserimenti disposti dalla Autorità Giudiziaria risulta scorporata in continuità con gli indirizzi di cui alla nota prot. n.0659874 del 21.11.2025, tra le strutture residenziali e semiresidenziali afferenti alla Salute Mentale e individuate nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ma non pubblicabile per motivi di privacy;
6. **di procedere** alla contrattualizzazione delle strutture private accreditate, e pertanto, di acquistare le relative prestazioni considerando, per ciascuna delle strutture, la massima capacità erogativa, corrispondente al dato economico di spesa dell'anno in corso, pari alla piena occupazione delle stesse;
7. **di demandare** al Dipartimento di Salute Mentale la predisposizione degli accordi contrattuali valevoli per l'anno 2026, che saranno sottoscritti dal Direttore Generale con gli Enti gestori di strutture private autorizzate ed accreditate insistenti sul territorio provinciale dell'ASL BA, nei limiti dei tetti di spesa a ciascuna attribuiti, nelle more dell'adozione da parte della Regione Puglia di appositi schemi di accordo contrattuale relativi alla fattispecie di che trattasi;
8. **di dare atto, altresì,** che il suddetto importo va imputato sui seguenti conti economici: CE 70611100045 "Ass.za Riabil. Residenziale per malati e disturbati mentali privato" per €.37.745.409,82 (IVA compresa) e CE 70611100020 "Ass.za Riabil. Semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato" per €.9.927.208,76 (IVA compresa);
9. **di dare mandato** al Dipartimento di Salute Mentale di attenersi, negli inserimenti degli assistiti nelle strutture contrattualizzate, alle prescrizioni operative indicate nella DGR n. 1247/2026, dettagliatamente declinate nel Paragrafo B) in narrativa al presente atto;

10. **di trasmettere** copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza alla Direzione dell'AGRF ASL BA;
11. **di demandare** l'AGRF all'aggiornamento dell'autorizzazione di spesa sul sistema gestionale MOSS, così come derivante dal presente provvedimento per consentire l'emissione dei relativi ordini NSO;
12. **di notificare**, per il tramite del DSM ASL BA, il presente provvedimento:

 - alla Regione Puglia-Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Programmazione e Monitoraggio assistenza Socio Sanitaria;

 - ai Legali Rappresentanti degli Enti gestori delle Comunità/Strutture richiamate.

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su: ☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	

PROPOSTA N.RO 20260002418 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260002049 DEL 31/10/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Covella Antonio	*Firmato digitalmente il 31/10/2026 10:14*
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Delli Santi Rosa	*Firmato digitalmente il 31/10/2026 10:17*
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Delli Santi Rosa	*Firmato digitalmente il 31/10/2026 10:18*
Dirigente PTA	Nicoletti Daniela	*Firmato digitalmente il 31/10/2026 10:22*
Direttore/Responsabile di Struttura	Di Sciascio Guido	*Firmato digitalmente il 31/10/2026 10:24*